

CAPITOLATO DI APPALTO

*Fornitura di Beni e Servizi di Manutenzione
Straordinaria di Due Moduli Serra del Centro
Ricerche Metapontum Agrobios.
Progetto SU.PRE.ME.
CUP I21F19000020009”*

CIG 9280753FA4

Sommario

Articolo 1 - PREMESSE	3
Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Articolo 3 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE FORNITURE DELL'APPALTO	3
Articolo 4 - IMPORTO E DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	5
Articolo 5 - DESCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI	5
Articolo 6 - PROGETTAZIONE	5
Articolo 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DEI LAVORI, TRAINING E ASSISTENZA POST INSTALLAZIONE	5
Articolo 8 - CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE	6
Articolo 9 - TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI	6
Articolo 10 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE.....	7
Articolo 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE	7
Articolo 12 - CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE/FORNITURE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO	8
Articolo 13 - RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE	8
Articolo 14 - CAUZIONE DEFINITIVA - POLIZZE	8
Articolo 15 - PENALI	9
Articolo 16 - PAGAMENTI IN ACCONTO E CONTO FINALE	9
Articolo 17 - COLLAUDO	10
Articolo 18 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)	10
Articolo 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	11
Articolo 20 - ACCORDO BONARIO	11

Articolo 1 - PREMESSE

Il presente documento costituisce il Capitolato d'Appalto relativo alla *"Fornitura di Beni e Servizi di Manutenzione Straordinaria di Due Moduli Serra del Centro Ricerche Metapontum Agrobios. Progetto SU.PRE.ME. CUP I21F19000020009"* presso l'ALSIA, Centro Ricerche Metapontum Agrobios - S.S. JONICA 106, KM. 448,200 – 75012 METAPONTO di BERNALDA (MT).

L'appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato d'Appalto;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. n. 50/2016 ("Codice") e successive modifiche ed integrazioni, dai relativi atti attuativi, ivi comprese le linee guida ANAC;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle disposizioni del Codice Civile per quanto compatibile e non espressamente previsto dal citato D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

ALSIA è soggetto attuatore del Progetto "Su.Pr.Eme Italia. Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate. FAMI 2014/2020 - EMAS (EMERGENCY ASSISTANCE)", in virtù della convenzione stipulata con la Regione Basilicata con Delibera n. 125 del 11/11/2021, Repertorio Regione Basilicata n. 895.

Il Progetto Su.Pr.Eme, tra le altre cose, prevede interventi formativi teorico-pratici destinati a stranieri da effettuarsi anche in impianti serricoli di ALSIA disponibili presso il Centro Ricerche Metapontum Agrobios, sito nel campus di Pantanello di Bernalda (MT).

Le serre del Centro Ricerche sono state colpite in modo significativo da eventi meteorici avversi che hanno causato danni importanti alle coperture in vetro ed agli organi di movimento, e pertanto è necessario un intervento manutentivo che ripristini l'efficienza e la sicurezza delle serre che dovranno ospitare le attività pratiche degli allievi, previste nel Progetto.

L'attività di manutenzione è prevista esplicitamente dalla sopracitata convenzione stipulata tra ALSIA e Regione Basilicata.

L'intervento manutentivo prevede essenzialmente il ripristino delle coperture in vetro con materiale idoneo a ridurre il rischio di rottura spontanea ed il ripristino degli organi di movimento.

Presso l'ALSIA Centro Ricerche Metapontum Agrobios sono presenti due tipologie di serre con struttura portante in acciaio zincato e materiale di copertura in vetro (tipo giardiniera).

Oggetto dell'appalto è la manutenzione straordinaria di due moduli serra (una serra di tipo 1 e una serra di tipo 2) come di seguito descritti:

MODULO SERRA TIPO 1 - In piena terra a doppia navata, suddivisa in due settori attigui comunicanti tra loro con doppie porte scorrevoli; ciascuno dei 2 settori ha dimensioni in pianta di m 30,00 di lunghezza per m 20,00 di larghezza (2 navate da m 10,00), altezze di colmo delle navate di m 5,00 ed altezza di gronda di m 3,00. La superficie totale coperta dai due settori è di mq 1.200,00. Inoltre, un settore confina con un caposerra (sono presenti due accessi per ciascuna navata) e l'altro con la viabilità esterna sempre con due accessi. In corrispondenza delle gronde e dei colmi sono presenti finestrature movimentabili mediante motoriduttori elettrici.

MODULO SERRA TIPO 2 - A navata singola, di dimensioni m 10,00 di larghezza e 45,00 di lunghezza per una superficie totale di mq 450,00, interamente pavimentata in battuto di cemento, suddivisa in tre settori attigui, allineati in senso longitudinale, ciascuno da m 10,00 di larghezza per m 15,00 di lunghezza, con altezza di colmo pari a m 5,00 ed altezza e di gronda pari a m 3,00. Il primo dei tre settori confina con il caposerra mediante una doppia porta di accesso, quello intermedio confina con i due settori adiacenti mediante due porte di accesso e il terzo settore confina con la viabilità esterna mediante una doppia porta di accesso. Ciascun settore serra, attualmente è caratterizzato su un lato da due elettroventilatori estrattori e dall'altro di un pannello longitudinale per umidificazione (cooling-system).

Articolo 3 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE FORNITURE DELL'APPALTO

Descrizione delle attività previste per un MODULO SERRA TIPO 1

La lista elenca i lavori previsti per la Serra tipo 1 (entrambi i 2 settori di cui è costituita).

- Smontaggio/rimozione di tutta la copertura - vetri e guarnizioni: del tetto, delle pareti laterali, delle testate esterne e interne della serra descritta al punto precedentemente;
- Smontaggio/rimozione: delle vecchie tubazioni perimetrali dell'acqua calda predisposte per il riscaldamento invernale, dei termoconvettori, degli impianti di irrigazione, del sistema esterno di irrorazione del tetto, dell'attuale rete ombreggiante fissa e dei vecchi quadri elettrici;
- Manutenzione straordinaria dei canali di gronda e di impluvio ammalorati (eventuale sostituzione);
- Sostituzione di tutti i dispositivi di movimentazione elettromeccanica delle finestre di colmo e di gronda (insieme cremagliera-rocchetto-supperto delle finestre di gronda e di colmo, fine corsa, ecc.);
- Montaggio dei nuovi vetri tipo temperato ultra chiaro da 4mm di spessore (le lastre di vetro temperato, dovranno aver subito trattamento termico Heat Soak Test (HST), per ridurre drasticamente il rischio di rottura spontanea) sul tetto e sulle pareti laterali della serra con esclusione delle parti movimentate e delle testate esterne e interne ove dovranno essere montati pannelli in plexiglas o in policarbonato alveolare;
- Ripristino funzionale e/o rifacimento totale di tutte le sportellature di accesso presenti verso il caposerra, all'interno tra i due settori e verso l'esterno;
- Montaggio di una rete antigrandine fissa esterna;
- Realizzazione di un impianto mobile (manuale) di coibentazione interno posto all'altezza della gronda (es. telo ombreggiante);
- Smaltimento, a cura della ditta appaltatrice, di tutti i materiali asportati (vetri, materiali elettrici, tubazioni, ecc.).

Descrizione delle attività previste per un MODULO SERRA TIPO 2

La lista che segue elenca i lavori previsti per la Serra tipo 2 (tutti i 3 settori di cui è costituita).

- Smontaggio/rimozione totale dell'attuale sistema mobile di reti ombreggianti esterno;
- Smontaggio/rimozione di tutta la copertura – vetri e guarnizioni: del tetto, delle pareti laterali, delle testate esterne e delle testate interne della serra descritta al punto precedente;
- Smontaggio/rimozione del sistema esterno di irrorazione del tetto;
- Smontaggio/rimozione delle vecchie tubazioni dell'acqua calda predisposte per il riscaldamento invernale, dei termoconvettori, degli impianti di irrigazione e dei vecchi quadri elettrici;
- Smontaggio/rimozione dell'attuale sistema di cooling-system presente (ventilatori estrattori, pannello umidificazione, tubazioni acqua, ecc.);
- Manutenzione straordinaria dei canali di gronda ammalorati (eventuale sostituzione);
- Realizzazione su entrambi i lati (in corrispondenza del pannello alveolare e degli elettro-estrattori rimossi), per ognuno dei tre settori, di finestre laterali con movimentazione a ghigliottina (altezza 70 cm circa), completi di componenti per la movimentazione elettromeccanica;
- Realizzazione di finestre per tutta la lunghezza del colmo e per ciascuno dei tre settori componenti, comprensive dei componenti della movimentazione elettromeccanica (cremagliera, motori elettrici, fine corsa, ecc.);
- Montaggio dei nuovi vetri tipo temperato ultra chiaro da 4mm di spessore (le lastre di vetro temperato, dovranno aver subito trattamento termico Heat Soak Test (HST), per ridurre drasticamente il rischio di rottura spontanea) sul tetto e sulle pareti laterali della serra con esclusione: delle testate esterne e interne e delle parti movimentate, ove dovranno essere montati pannelli in plexiglas o in policarbonato alveolare;
- Installazione di reti antigrandine esterne fisse;
- Realizzazione, per ciascun settore della serra, di un impianto mobile (manuale) di coibentazione interno posto all'altezza della gronda (es. telo ombreggiante);
- Smaltimento, a cura della ditta appaltatrice, di tutti i materiali asportati (vetri, materiali elettrici, tubazioni, ecc.).

L'appalto include, nella fase di esecuzione, la progettazione di dettaglio attraverso un dialogo con la stazione appaltante, l'esecuzione di tutte le lavorazioni e di quant'altro occorrente per la realizzazione del sistema di cui sopra, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Gli O.E possono effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi, dello stato degli impianti serricoli, delle necessità dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire e della documentazione tecnica disponibile. Per effettuare il sopralluogo contattare il DEC Dott. Angelo PETROZZA, email: angelo.petrozza@alsia.it; Tel ufficio 0835 5413252; cellulare +393428343669.

Articolo 4 - IMPORTO E DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'Articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato della fornitura posto a base di gara è di € 213.800,00 (Duecentotredicimilaottocento/00) al netto dell'IVA prevista per legge, di cui Euro 1.453,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge.

L'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo.

L'appalto si intende da realizzarsi a corpo secondo le specifiche di cui al presente Capitolato, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo convenuto per l'appalto a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato d'appalto e dai documenti progettuali.

Le varianti in corso d'opera non sono ammesse.

Tutti i lavori dovranno essere portati a termine entro e non oltre il 30 settembre 2022.

Articolo 5 - DESCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI

Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso di qualificazione che dovrà risultare dal possesso dei requisiti dettagliati nel disciplinare di gara.

Articolo 6 - PROGETTAZIONE

L'Aggiudicatario, a seguito della firma del contratto dovrà predisporre la progettazione di dettaglio, che illustri le fasi, la tempistica ed i materiali impiegati

Il progetto di dettaglio dovrà avere i seguenti contenuti:

- Relazione specialistica sui materiali impiegati;
- Piano di manutenzione dei moduli serra;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Cronoprogramma.

Il Piano di sicurezza e coordinamento, comprende anche la computazione dei costi della sicurezza.

Tutta la documentazione di progetto dovrà essere prodotta su file su supporto magnetico, in versione Doc per le relazioni, e versione DWG e PDF per gli elaborati grafici.

L'approvazione e validazione del progetto esecutivo avverrà a cura dell'ALSIA.

I progettisti dovranno farsi carico degli eventuali adempimenti, nei confronti dell'amministrazione comunale, relativi al titolo autorizzativo, predisponendo la documentazione tecnica che gli Uffici dell'ALSIA avranno cura di depositare.

L'Appaltatore dovrà altresì, in caso non conduca personalmente i lavori, indicare la persona, in possesso dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, che lo rappresenterà in qualità di Direttore del cantiere nel corso dell'esecuzione dell'opera.

Il tempo utile per la redazione della progettazione di dettaglio è previsto **in 7 giorni naturali consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla firma del contratto.**

La penale pecuniaria in conformità a quanto stabilito dall'Articolo 116 bis, comma 4, del Codice, rimane stabilita nella misura **del 3‰ (tre/mille)** dell'importo contrattuale relativo alla progettazione per ogni giorno di ritardo.

Il superamento del termine di cui sopra di **oltre dieci giorni** imputabile all'Appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Articolo 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DEI LAVORI, TRAINING E ASSISTENZA POST INSTALLAZIONE

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori descritti al precedente Articolo 3 a seguito dell'approvazione del Progetto Esecutivo ed alla **consegna delle aree serricole** interessate dall'intervento da parte dell'ALSIA.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi indicati dall'art. 107 del Codice e con le modalità ivi previste. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le relative cause; a seguito della cessazione di dette cause, si procede con le modalità di cui all'art. 10, c. 4 del Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49.

È ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'art. 107, comma 4 del Codice e ai sensi dell'art. 10, c. 3 del D.M. 49/2018, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari al numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Per contro, la

sospensione di una o più attività in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

Nel caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, il risarcimento dovuto all'Appaltatore è da quantificare sulla base dei criteri previsti dall'art. 10, c. 2 del D.M. 49/2018.

Il fornitore deve garantire l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 30 settembre 2022.

Non sono concesse proroghe.

L'Appaltatore è inoltre tenuto all'assistenza tecnica e alla manutenzione nel rispetto delle caratteristiche minime delle opere realizzate per un periodo non inferiore a mesi 12.

Articolo 8 - CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce le prestazioni personalmente deve indicare nel contratto la persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione delle stesse, autorizzata all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori/forniture, alla firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo delle prestazioni per tutta la durata dell'appalto.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva delle prestazioni con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di cantiere.

Il direttore di cantiere è il direttore tecnico dell'Appaltatore od un altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore, ed eventualmente coincidente con il rappresentante dell'Appaltatore. Il direttore di cantiere dovrà in ogni caso essere un tecnico abilitato.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale addetto. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 9 - TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori impiegati nell'appalto, integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui sopra anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali.

L'Appaltatore trasmette su richiesta dell'Amministrazione committente alla stessa copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (copia del documento unico di regolarità contributiva) nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

Articolo 10 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Non sarà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dell'esecuzione, fatta eccezione soltanto per i danni derivanti da cause di forza maggiore, qualora incidano su opere/forniture che siano state eseguite a regola d'arte in conformità agli ordini e alle prescrizioni date dalla direzione lavori/dell'esecuzione, sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dei lavori/dell'esecuzione entro tre giorni dall'evento.

Qualora si verificino danni causati da forza maggiore alle opere/forniture, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 del D.M. n. 49/2018.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste o forniture se non in casi di caso fortuito forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun compenso sarà dovuto per i danni di forza maggiore quando siano imputabili a negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori.

Se il comportamento colposo dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa.

Articolo 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

Qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 108, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato di avanzamento del contratto e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'Appaltatore debitamente accertati, si rinvia a quanto previsto all'art. 108, commi 3 e 4 del Codice.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto, previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- d) in caso di fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) mancata presa in consegna dell'area da parte dell'Appaltatore, ex art. 5, c. 3 del D.M. n. 49 del 2018;
- f) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1

del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all'art. 108, comma 8 del Codice.

È fatto salvo il diritto di recesso dell'ALSIA ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, secondo le modalità ivi previste.

Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D.lgs. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso.

Articolo 12 - CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE/FORNITURE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO

Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle forniture e dei servizi oggetto di appalto, sono a carico dell'Appaltatore la custodia e la buona conservazione e manutenzione delle stesse.

1. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore è quindi garante forniture e dei servizi eseguite ed è tenuto alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari.
2. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni rese necessarie senza interrompere l'uso delle opere/forniture eseguite e senza che occorran particolari inviti da parte della direzione lavori/direzione dell'esecuzione.
3. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori/direzione dell'esecuzione con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.
4. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

Articolo 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nelle prestazioni da esso eseguite, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori/forniture e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone completamente sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori/forniture. Sarà pertanto a carico dell'Appaltatore il completo risarcimento di eventuali danni e ciò senza diritto a compensi da parte dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore è unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, antincendio, dell'Ispettorato del lavoro e dell'antinfortunistica, nonché dell'esecuzione a regola d'arte.

Articolo 14 - CAUZIONE DEFINITIVA - POLIZZE

1. L'Appaltatore è tenuto a costituire la cauzione definitiva di cui all'articolo 103, Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva in tutti i casi previsti dalla legge.
2. La cauzione definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, Codice e secondo lo schema tipo di cui al D.M. 31/2018.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore di un documento sottoscritto dal Responsabile del procedimento quale gli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
4. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi importi superiori alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. Polizza Assicurativa "Contractors All Risks" (C.A.R): L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima dell'avvio delle prestazioni anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere o forniture, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione, il cui massimale deve essere non inferiore a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio delle prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle stesse, risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle prestazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
8. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori;
9. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione.

Articolo 15 - PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella progettazione o nell'ultimazione complessiva delle fasi o della fornitura, è applicata una penale pari all'0,3% (tre per mille) dell'importo contrattuale relativo a ciascuna prestazione ex art. 113 bis, comma 2 del Codice.
2. La stessa penale trova applicazione in caso di ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato l'appalto, secondo quanto meglio specificato sia sul cronoprogramma presentato dall'Appaltatore per ciascuna prestazione.
3. L'importo complessivo della penale non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale ex art. 113 bis, comma 2 del Codice.
4. La penale di cui al comma 1 verrà applicata con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della garanzia definitiva, ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione diretta sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

Articolo 16 - PAGAMENTI IN ACCONTO E CONTO FINALE

I pagamenti verranno effettuati dalla Amministrazione all'Appaltatore come segue:

- ad inizio lavori verrà corrisposto il 20% dell'importo contrattuale complessivo, a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice;
- Ad un mese dall'avvio dei lavori verrà corrisposto un importo pari al 50% dell'importo contrattuale complessivo, dietro presentazione di una relazione tecnica sintetica attestante lo stato d'avanzamento tecnico dei lavori;
- al momento dell'approvazione del collaudo finale, verrà corrisposto il residuo 30 % dell'importo contrattuale complessivo.

I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti interessati nell'appalto. Nel caso in

cui sul DURC sia segnalata un'inadempienza, l'Amministrazione procederà secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 5 del Codice e secondo le modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell'INPS n. 54 del 13.04.2012 e dell'INAIL del 21.03.2012.

La fattura, dovrà essere accompagnata da una autodichiarazione dell'Appaltatore attestante la regolarità nei confronti degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; su ogni pagamento in acconto sarà trattenuto lo 0,50% dell'importo fatturato ex art. 113 bis, comma 3, del Codice a garanzia degli adempimenti di cui sopra.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'emissione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione e liquidate previa presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo ex art. 103, comma 6 del Codice.

I termini per l'emissione dei certificati di pagamento e per i conseguenti pagamenti sono disciplinati dall'art. 113 bis del Codice.

Articolo 17 - COLLAUDO

Il collaudo/CRE deve essere ultimato entro 7 giorni dall'effettuazione delle prestazioni, debitamente accertata dalla DEC con apposito certificato di cui all'art. 199 del citato Regolamento.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori/forniture di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ALSIA; il silenzio dell'Amministrazione protrattosi per due mesi oltre il predetto termine, equivale all'approvazione formale.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 102, comma 5 del Codice e dell'art. 229, comma 3 del Regolamento, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti e forniture oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo;

Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X del Regolamento.

In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del Regolamento, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture, impianti e forniture previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Articolo 18 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

Tutti i costi della sicurezza valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 D.Lgs. 81/2008), non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

I costi della sicurezza di cui all'allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono computati all'interno del prezzo a corpo e sono oggetto di quantificazione da parte dell'offerente.

L'Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 97, comma 6, del Codice dei contratti e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a corredo del progetto esecutivo come approvato dalla Stazione Appaltante, del quale assume ogni onere e obbligo. Inoltre egli dovrà presentare, entro un termine congruo prima dell'inizio dei lavori:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 106/2009;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il piano di sicurezza e di coordinamento è conservato in cantiere nell'ufficio del direttore dei lavori per essere esibito alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri in sede di controllo ispettivo.

Articolo 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione degli artt. 205 e 208 del Codice in materia di transazione e accordo bonario, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti per l'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Matera.

È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della direzione lavori/direzione dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare progresso delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull'esecuzione delle prestazioni il Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione o l'Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte. Il Responsabile del Procedimento, convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie al DL/DEC per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'Appaltatore.

Il DL comunica in forma di ordine di servizio la decisione del Responsabile del Procedimento all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui agli articoli 190 e 191 del Regolamento.

Articolo 20 - ACCORDO BONARIO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo superi i limiti indicati dall'articolo 205 del Codice, il Responsabile del Procedimento, previa valutazione dell'ammissibilità e della non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, presenta all'Amministrazione committente proposta motivata di soluzione bonaria secondo le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 205 sopracitato.

Nei successivi 60 giorni l'Amministrazione committente assume le dovute decisioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al Responsabile del Procedimento e all'Appaltatore. Nello stesso termine l'Amministrazione committente acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.

ALLEGATO 1

PLANIMETRIA E FOTO SERRA 1 E SERRA 2

S.S. 106 JONICA - Km 448,2 - 75010 - METAPONTO

Indicazione dei moduli che necessitano di manutenzione straordinaria

-






Foto 1. Evidenziate in rosso la Serra 1 e la Serra 2 posizionate ad Ovest del Centro Ricerche. (Google Earth

Serra 1 (A)



Serra 2

